




Consortium des Communes
de la Vallée d'Aoste
Bassin de la Doire Baltée (BIM).
Organisme gouvernemental du
du service hydrique intégré (EGA).

Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA (I)
Tel. +39 0165 361018
info@bimvda.it
protocollo@pec.bimvda.it
www.bimvda.it

Consorzio dei Comuni
della Valle d'Aosta
Bacino Imbrifero Montano (BIM).
Ente di governo d'ambito
del Servizio Idrico Integrato (EGA).



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO

Sett. 2022

Sommario

CAPO 1. PREMESSA.....	3
Articolo 1. Oggetto delle disposizioni	3
CAPO 2. FINANZIAMENTI ORDINARI.....	3
CAPO 3. CARENZE IDRICHE.....	4
Articolo 2. Interventi per far fronte a carenze idriche	4
Articolo 3. Modalità di ammissione a finanziamento degli interventi per far fronte alla carenza idrica	4
Articolo 4. Domanda di finanziamento.....	5
CAPO 4. LE EMERGENZE	6
Articolo 5. Interventi in emergenza	6
Articolo 6. Modalità di ammissione a finanziamento e di liquidazione degli interventi in emergenza	6
Articolo 7. Domanda di finanziamento.....	7
CAPO 5. CRITICITA'.....	8
Articolo 8. Interventi in criticità.....	8
Articolo 9. Modalità di ammissione a finanziamento e di liquidazione degli interventi di criticità.....	8
Articolo 10. Domanda di finanziamento.....	10
CAPO 6. DISPOSIZIONI COMUNI.....	11
Articolo 11. Modalità di gestione del fondo	11
Articolo 12. Istruttoria delle richieste di finanziamento.....	11
Articolo 13. Varianti.....	13
Articolo 14. Verifiche e controlli	13
Articolo 15. Revoca del finanziamento	13
Articolo 16. Finanziamenti per interventi speciali o innovativi	13

CAPO 1. PREMESSA

Articolo 1. Oggetto delle disposizioni

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di concessione da parte dell'ente di governo d'ambito (EGA), di finanziamenti finalizzati alla copertura degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi nel settore idrico da parte del gestore unico e dei gestori salvaguardati.
2. I finanziamenti sono concessi al fine di attuare le previsioni del Piano d'Ambito nonché per risolvere situazioni di carenza, di emergenza o criticità sulle reti e sugli impianti di erogazione di acqua destinata al consumo umano, di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane
3. Il presente regolamento definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di erogazione, di controllo e monitoraggio dei finanziamenti.
4. I finanziamenti concessi tengono conto delle priorità definite dal Piano d'ambito (PdA) e dal Piano delle opere strategiche (POS) annualmente aggiornato dall'Assemblea dell'EGA.
5. I finanziamenti sono approvati dalla Giunta dell'EGA qualora già previsti nel PdA o nel POS e rientrino nel PEF approvato, oppure dall'Assemblea se la loro approvazione comporta la modifica del PdA, del POS o del PEF.
6. In situazioni di emergenza la Giunta è comunque autorizzata a concedere finanziamenti, nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di consentire la realizzazione di interventi non previsti ma non differibili.
7. Tali finanziamenti possono derivare dalle risorse proprie, da mutui o da risorse straordinarie stanziare dalla Regione, dallo Stato o con fondi provenienti dall'UE.

CAPO 2. FINANZIAMENTI ORDINARI

1. L'EGA può disporre finanziamenti per la realizzazione di interventi compresi nel PdA e nel POS approvati, realizzati del gestore unico o a favore delle gestioni salvaguardate limitatamente al periodo di salvaguardia.
2. Gli interventi finanziati dall'EGA sono assegnati al beneficiario previa stipula di apposita convenzione che definisce l'oggetto, i tempi di realizzazione, le attività di monitoraggio e trasferimento secondo il cronoprogramma di progettazione e realizzazione dell'intervento.
3. L'EGA può disporre ispezioni e controlli atti a verificare il rispetto degli impegni assunti.

4. In caso di mancato rispetto della convenzione l'EGA può revocare il finanziamento o subentrare nella realizzazione dell'intervento al fine di assicurare l'interesse pubblico. I maggiori costi derivanti dall'inadempienza sono posti a carico del beneficiario.
5. L'EGA può inoltre finanziare interventi a favore di soggetti gestori di reti di acquedotto private, finalizzati ad assicurare l'erogazione e la qualità dell'acqua erogata ai cittadini. I beneficiari si impegnano mediante apposita convenzione a cedere, al termine dei lavori, le proprie reti al Comune competente il quale ne affiderà la gestione al gestore unico.

CAPO 3. CARENZE IDRICHE

Articolo 2. Interventi per far fronte a carenze idriche

1. L'EGA può intervenire con finanziamenti che si rendano necessari per far fronte a situazioni di grave carenza idrica o a situazioni di emergenza nello smaltimento finalizzati ad assicurare l'approvvigionamento e l'erogazione dell'acqua o il suo trattamento e smaltimento, per interventi realizzati del gestore unico o a favore delle gestioni salvaguardate limitatamente al periodo di salvaguardia.

Articolo 3. Modalità di ammissione a finanziamento degli interventi per far fronte alla carenza idrica

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti per gli interventi atti a risolvere situazioni di carenza idrica, il gestore unico o le gestioni salvaguardate presentano istanza di finanziamento all'EGA in cui sono riportati:
 - a) i dati identificativi del beneficiario;
 - b) una relazione che illustri la situazione di carenza idrica o quella di emergenza nel trattamento delle acque reflue nonché la coerenza con il Piano d'ambito;
 - c) l'entità dei costi da sostenere per la realizzazione delle opere oggetto della richiesta di finanziamento;
 - d) il cronoprogramma degli interventi.
2. Sulla base della documentazione di cui al comma precedente gli uffici predispongono l'istruttoria e la sottopongono all'organo competente.
3. All'atto di approvazione del finanziamento il beneficiario dovrà impegnarsi, a:
 - a) integrare l'eventuale importo eccedente il finanziamento concesso per lavorazioni non direttamente attinenti alle reti del servizio idrico;
 - b) individuare il RUP;
 - c) redigere il cronoprogramma dei lavori;

- d) aggiornare il “Censimento delle reti acquedottistiche e fognarie” a conclusione dell’intervento finanziato trasmettendo idonea documentazione **as built** e cartografia all’EGA, e, ove previsto, a trasmettere copia del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. La liquidazione del finanziamento avverrà per stati di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo dell’80% della somma dovuta per i lavori e del 100% della somma dovuta per le prestazioni professionali, previa presentazione di documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta.
5. La liquidazione finale avviene previa presentazione di documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta e previa verifica dell’effettivo aggiornamento del “Censimento di primo livello delle reti acquedottistiche e fognarie” e, ove previsto, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
6. L’importo massimo liquidabile, inteso come importo complessivo finale dei lavori, comprensivo di tutti gli oneri tecnici, non può essere superiore a quello finanziato. È ammesso l’utilizzo dell’eventuale ribasso d’asta per fronteggiare maggiori spese originariamente non previste, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4. Domanda di finanziamento

1. La segnalazione degli interventi necessari a risolvere le situazioni di carenza deve essere inoltrata all’EGA, non appena si sia verificato il fatto e comunque entro 30 giorni dal manifestarsi della carenza, unitamente alla documentazione prevista.
2. Sono esclusi gli interventi per i quali i beneficiari abbiano già ottenuto a totale copertura dei costi, finanziamenti comunitari, statali o regionali.
3. Sul sito internet del Consorzio Bim (www.bimvda.it) saranno disponibili i facsimile per la richiesta di finanziamento.
4. La richiesta di finanziamento dovrà essere integrata da apposita relazione nella quale devono essere puntualmente descritti:
- a) la situazione di carenza da fronteggiare e le modalità di superamento della carenza attraverso la realizzazione dell’intervento di cui si richiede il finanziamento;
 - b) **la coerenza con il Piano d’ambito**;
 - c) i lavori da eseguire;
 - d) il costo stimato dell’intervento da eseguire nonché quadro economico complessivo preventivo, comprese spese tecniche, IVA, imprevisti, occupazioni temporanee, ecc..;
 - e) il cronoprogramma dei lavori.

CAPO 4. LE EMERGENZE

Articolo 5. Interventi in emergenza

1. Per emergenza si intende uno stato straordinario che richiede interventi urgenti, indifferibili e strettamente necessari per ripristinare il servizio pubblico essenziale, che deriva da fatti non prevedibili.
2. L'EGA può intervenire per interventi da realizzare in emergenza eseguiti dal gestore unico o dalle gestioni salvaguardate limitatamente al periodo di salvaguardia.
3. Gli interventi da attivarsi, con modalità di emergenza, devono essere quelli strettamente necessari a ripristinare condizioni tali da consentire l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.

Articolo 6. Modalità di ammissione a finanziamento e di liquidazione degli interventi in emergenza

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti per gli interventi atti a risolvere situazioni di emergenza, il gestore unico o le gestioni salvaguardate presentano istanza di finanziamento all'EGA in cui sono riportati:
 - f) i dati identificativi del beneficiario;
 - g) una relazione che illustri la situazione di emergenza;
 - h) l'entità dei costi da sostenere per la realizzazione delle opere oggetto della richiesta di finanziamento;
 - i) il cronoprogramma degli interventi.
2. Sulla base della documentazione di cui al comma precedente gli uffici predispongono l'istruttoria e la sottopongono all'organo competente.
3. All'atto di approvazione del finanziamento il beneficiario dovrà impegnarsi, a:
 - a) integrare l'eventuale importo eccedente il finanziamento concesso per lavorazioni non direttamente attinenti alle reti del servizio idrico;
 - b) individuare il RUP;
 - c) redigere il cronoprogramma dei lavori;
 - d) aggiornare il "Censimento delle reti acquedottistiche e fognarie" a conclusione dell'intervento finanziato trasmettendo idonea documentazione *as built* e cartografia all'EGA, e, ove previsto, a trasmettere copia del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. La liquidazione del finanziamento avverrà per stati di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo dell'80% della somma dovuta per i lavori e del 100% della

somma dovuta per le prestazioni professionali, previa presentazione di documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta.

5. La liquidazione finale avviene previa presentazione di documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta e previa verifica dell'effettivo aggiornamento del "Censimento di primo livello delle reti acquedottistiche e fognarie" e, ove previsto, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
6. L'importo massimo liquidabile, inteso come importo complessivo finale dei lavori, comprensivo di tutti gli oneri tecnici, non può essere superiore a quello finanziato. È ammesso l'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta per fronteggiare maggiori spese originariamente non previste, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.
7. Data la natura di emergenza potranno essere finanziati anche interventi già realizzati in urgenza e non differibili per motivi di pubblica sicurezza e/o sanitari.

Articolo 7. Domanda di finanziamento

1. La segnalazione degli interventi necessari a risolvere le situazioni di emergenza deve essere inoltrata all'EGA, non appena si sia verificato il fatto e comunque entro 30 giorni dal manifestarsi della emergenza, unitamente alla documentazione prevista.
2. Sul sito internet del Consorzio Bim (www.bimvda.it) saranno disponibili i facsimile per la richiesta di finanziamento.
3. La richiesta di finanziamento dovrà essere integrata da apposita relazione nella quale devono essere puntualmente descritti:
 - a) la situazione di emergenza da fronteggiare e le modalità di superamento attraverso la realizzazione dell'intervento di cui si richiede il finanziamento;
 - b) i lavori da eseguire;
 - c) il costo stimato dell'intervento da eseguire nonché quadro economico complessivo preventivo, comprese spese tecniche, IVA, imprevisti, occupazioni temporanee, ecc..;
 - d) il cronoprogramma dei lavori.

CAPO 5. CRITICITA'

Articolo 8. Interventi in criticità

1. L'EGA può intervenire a favore del gestore unico e dei gestori salvaguardati per finanziare interventi tesi a superare situazioni di criticità.
2. Per situazione di criticità si intende uno stato non previsto nel Programma annuale degli interventi che richiede interventi imprevisti, atti a prevenire l'evolversi di problematiche emergenti, che possono degenerare e compromettere lo stato di funzionamento delle reti.
3. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di finanziamento si definiscono stati di criticità quelli che:
 - a) impediscono, anche parzialmente, una regolare ed efficiente erogazione del servizio pubblico di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue; sostituzione di tratti di tubazioni, riparazione di apparecchiature e impianti la loro integrazione o nuova installazione;
 - b) non consentono, temporaneamente, un adeguato rifornimento idropotabile dal punto di vista quantitativo o qualitativo, fenomeni di inquinamento delle fonti di approvvigionamento potabile o a valori dei parametri chimico-fisici più elevati di quelli previsti dalla normativa;
 - c) determinano pericoli, anche temporanei, d'inquinamento per l'ambiente, a causa di malfunzionamenti degli impianti di trattamento dei reflui idrici, per i quali sono necessari interventi straordinari non riconducibili alla manutenzione ordinaria.

Articolo 9. Modalità di ammissione a finanziamento e di liquidazione degli interventi di criticità

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti per gli interventi atti a risolvere situazioni di criticità, il servizio tecnico dell'EGA sottopone annualmente alla Giunta del BIM, la proposta di approvazione di finanziamento per interventi di criticità in cui sono riportati:
 - a) i dati identificativi della domanda pervenuta;
 - b) l'entità dei costi ammissibili da sostenere per i nuovi interventi da realizzare;
 - c) la coerenza con il Piano d'ambito;
 - d) la durata dei lavori, per i nuovi interventi;
 - e) l'ordine di priorità di intervento.
2. Sulla base della documentazione di cui al comma precedente l'organo competente dell'EGA approva il programma dei finanziamenti da concedere

seguito da apposita graduatoria tenendo conto degli interventi inseriti nel PdA e nel POS.

3. Il Piano prevede prioritariamente il finanziamento di interventi previsti o direttamente funzionali a quelli programmati nel PdA e POS oltre che:
 - a) popolazione coinvolta;
 - b) livello di criticità e possibilità di programmazione pluriennale;
 - c) integrazione con altri progetti esistenti;
 - d) razionalizzazione del sistema esistente per migliorare la qualità del servizio;
 - e) ottimizzazione di altre risorse finanziarie disponibili.

4. All'atto di approvazione del finanziamento di criticità i beneficiari dovranno impegnarsi, a:
 - a) integrare l'eventuale importo eccedente il finanziamento concesso per lavorazioni non direttamente attinenti alle reti del servizio idrico;
 - b) redigere il cronoprogramma dei lavori;
 - c) realizzare le opere secondo il cronoprogramma approvato pena la liquidazione in percentuale sulle opere realizzate;
 - d) aggiornare il "Censimento di primo livello delle reti acquedottistiche e fognarie" a conclusione dell'intervento finanziato trasmettendo idonea documentazione "As built" e cartografia all'EGA e, ove previsto, a trasmettere copia del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

5. La liquidazione avviene:
 - a) La liquidazione per stati di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo dell'80% della somma dovuta per lavori, del 100% della somma dovuta per le prestazioni professionali, e avviene previa presentazione di documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta.
 - b) La liquidazione finale avviene previa presentazione di documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta e previa verifica dell'effettivo aggiornamento del "Censimento delle reti acquedottistiche e fognarie" trasmettendo idonea documentazione "As built" e cartografia al BIM.
 - c) L'importo massimo liquidabile, inteso come importo complessivo finale dei lavori, comprensivo di tutti gli oneri tecnici, non può essere superiore a quello finanziato. È ammesso l'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta per fronteggiare maggiori spese originariamente non previste, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.
 - d) Sono esclusi gli interventi che abbiamo già ottenuto finanziamenti comunitari, statali o regionali a totale copertura.
 - e) Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati rispettando la tempistica indicata sulla scheda di segnalazione pena la liquidazione in percentuale sulle opere realizzate.

Articolo 10. Domanda di finanziamento

1. La segnalazione degli interventi necessari a risolvere le situazioni di criticità deve essere inoltrata al Consorzio BIM entro il **30 APRILE ED IL 1 OTTOBRE** di ogni anno.
2. Nel caso di più domande di finanziamento, dovrà essere indicata la priorità di realizzazione degli stessi.
3. Le segnalazioni sono esaminate in ordine cronologico di presentazione.
4. Sul sito internet del Consorzio Bim (www.bimvda.it) sono reperibili i fac-simile per la presentazione della domanda.
5. La domanda di finanziamento dovrà essere integrata da apposita relazione nella quale devono essere puntualmente descritti:
 - a) la situazione di criticità da fronteggiare e le modalità di superamento della criticità attraverso la realizzazione dell'intervento di cui si richiede il finanziamento;
 - b) i lavori da eseguire;
 - c) la coerenza con il Piano d'ambito;
 - d) il costo stimato dell'intervento da eseguire;
 - e) il cronoprogramma dei lavori;
 - f) ambito e popolazione coinvolta;
 - g) livello di criticità e possibilità di programmazione pluriennale;
 - h) integrazione con altri progetti esistenti;
 - i) razionalizzazione del sistema esistente per migliorare la qualità del servizio;
 - j) ottimizzazione di altre risorse finanziarie disponibili.
6. Per gli interventi atti a risolvere situazioni di criticità dovrà essere consegnato almeno uno studio di fattibilità o una progettazione definitiva o esecutiva, nonché un quadro economico riportante:
 - a) gli oneri complessivi per l'esecuzione delle opere oggetto dell'intervento,
 - b) l'eventuale I.V.A., se fiscalmente a carico, con la specificazione delle diverse aliquote da applicare alle singole voci di costo (lavori e forniture);
 - c) gli oneri riferiti alle eventuali analisi ed indagini preliminari alla realizzazione delle opere previste dal progetto;
 - d) gli oneri di progettazione di direzione lavori, di collaudo e di sicurezza.

CAPO 6. DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 11. Modalità di gestione del fondo

1. Gli interventi di carenza ed emergenza hanno la priorità sugli altri e la dotazione delle risorse sarà utilizzata prioritariamente per queste necessità.
2. Alla fine di ciascun anno di riferimento, se la suddetta somma non sarà completamente impegnata, potrà essere utilizzata per il finanziamento degli interventi atti a risolvere le situazioni di criticità.
3. Eventuali richieste di proroghe, debitamente motivate, nei tempi di realizzazione dovranno essere formalizzate all'EGA almeno entro tre mesi prima della conclusione prevista.

Articolo 12. Istruttoria delle richieste di finanziamento

1. Il procedimento per la concessione del finanziamento è avviato con la presentazione della scheda di segnalazione, corredata dei singoli allegati.
2. L'EGA provvederà ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento individuando il RUP.
3. Al termine del procedimento l'EGA comunicherà l'esito delle domande pubblicando sul sito web l'elenco delle domande finanziate.
4. All'istruttoria delle richieste di finanziamento provvede il settore tecnico dell'EGA:
 - a. Verifica di ammissibilità della domanda (pertinenza dell'intervento con la fattispecie previste dal Regolamento);
 - b. Completezza della documentazione;
 - c. Rispetto dei termini fissati per la presentazione dell'istanza.
5. Le domande per interventi finalizzati a risolvere situazioni di carenza idrica ed emergenza, sono finanziate a mano a mano che si presentano sulla base di una istruttoria semplificata atta a verificare il ricorrere delle condizioni previste dal presente Regolamento.
6. Le domande ritenute ammissibili relative ai [finanziamenti ordinari](#) e alle [criticità](#), saranno istruite entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto dal presente regolamento sulla base dei seguenti criteri:

A) Livello di progettazione raggiunto	punti
A1) nessuno	0
A2) fattibilità	10
A3) definitivo	20
A4) esecutivo	30

B) Rating efficienza finanziamenti	punti
B1) interventi del beneficiario in corso ma in ritardo sul cronoprogramma	0
B2) interventi del beneficiario in corso secondo cronoprogramma	10

C) Ambito e popolazione coinvolta	punti
C1) $P_c = \text{popolazione coinvolta} / \text{popolazione ambito} 100\%$	30
C2) $P_c = \text{popolazione coinvolta} / \text{popolazione ambito} 50-99\%$	20
C3) $P_c = \text{popolazione coinvolta} / \text{popolazione ambito} 0-49\%$	10

D) Livello di criticità e possibilità di programmazione pluriennale	punti
D1) necessario per garantire fornitura	30
D2) necessario per garantire qualità	20
D3) manutenzione programmata	10

E) Integrazione con altri progetti esistenti	punti
E1) integrazione con altri interventi che migliorano qualità e riducono costi	30
E2) integrazione con altri interventi a carattere intercomunale	20
E3) completamento interventi in corso nessuno	10
E4) nessuno	0

F) Ottimizzazione di altri risorse finanziarie disponibili pluriennale	punti
F1) Integrazione con altri interventi con finanziamenti regionali, statati o europei	30
F2) integrazione con altri interventi con finanziamenti privati	20
F3) integrazione con altri interventi con finanziamenti da mutui	10
F4) nessuno	0

7. Eventuali integrazioni o chiarimenti riferiti all'istanza presentata dovranno essere richiesti per iscritto ai beneficiari. La richiesta di integrazioni o chiarimenti deve contenere il termine entro il quale deve essere dato riscontro e comporta l'interruzione del procedimento. Il procedimento riprenderà dalla data di ricevimento della documentazione o informazioni richieste.
8. Il mancato riscontro nei termini fissati dalla lettera di richiesta di integrazioni o chiarimenti comporterà il respingimento dell'istanza.

Articolo 13. Varianti

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare all'EGA ogni variazione al progetto presentato prima del saldo finale.
2. Le varianti sono comunicate all'EGA obbligatoriamente prima della loro esecuzione nel caso in cui si preveda di richiedere un maggiore finanziamento.
3. L'integrazione al finanziamento è ammissibile solo nel caso di ragioni non dipendenti dalla volontà dell'ente e non ascrivibili ad errori progettuali o contenziosi con le imprese esecutrici.

Articolo 14. Verifiche e controlli

1. È facoltà dell'EGA disporre controlli e verifiche volte ad accertare la conformità dei lavori eseguiti e la correttezza delle somme effettivamente sostenute.
2. In caso di difformità, fatto salvo che il fatto non costituisca illecito punibile ai sensi delle norme del Codice Civile o del Codice Penale, in relazione alla gravità delle irregolarità accertate, è facoltà dell'organo esecutivo dell'EGA ridurre o revocare il finanziamento concesso.

Articolo 15. Revoca del finanziamento

1. È facoltà dell'EGA disporre la revoca del finanziamento nel caso in cui:
 - a) i controlli e verifiche volte ad accertare la conformità dei lavori eseguiti e la correttezza delle somme effettivamente sostenute accertino gravi irregolarità amministrative o opere difformi da quelle finanziate;
 - b) il finanziamento non venga utilizzato secondo il cronoprogramma presentato e siano decorsi più di due anni dalla comunicazione di approvazione del finanziamento senza che il beneficiario abbia dato corso ai lavori.

Articolo 16. Finanziamenti per interventi speciali o innovativi

1. L'EGA al fine di promuovere l'evoluzione, l'innovazione, la qualità del servizio idrico e dell'ambiente può finanziare progetti che:

- a) siano diretti a realizzare interventi in aree particolarmente sensibili e di alto valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale per ridurre o eliminare gli impatti sull'ambiente;
- b) introducano metodologie e tecniche innovative nell'utilizzo delle risorse idriche, a tal fine il progetto prevede una fase di monitoraggio e restituzione dei risultati.